



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060
Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125
e-mail: comerbe@tin.it
P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 785

Erbè, 18 febbraio 2017

ORDINANZA N. 479

**Oggetto: Provvedimenti ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico.
"Giornata Provinciale dell'Ambiente" di domenica 19 febbraio 2017.
Limitazioni del traffico.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con delibera consiliare n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della quale è stato costituito in sede regionale il CIS (Comitato di indirizzo e sorveglianza) con il compito di indicare le misure più idonee per la concretizzazione delle azioni previste nel Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- la Regione Veneto ha provveduto ad aggiornare tale piano con deliberazione della Giunta Regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012 e deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016;
- presso ogni Provincia della Regione Veneto è istituito un Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), presieduto e coordinato dall'Amministrazione Provinciale di Verona;
- il TTZ ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei piani d'azione, di risanamento e di mantenimento dell'aria, finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite, e di verificarne la loro applicazione;
- il 26 settembre 2016 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Verona che ha discusso gli interventi emergenziali da attuare per l'inverno 2016/2017 su tutto il territorio provinciale;
- che in base alla zonizzazione di cui all'Allegato A della D.C.R. n. 90 del 19 aprile 2016, questo Comune ricade in Zona "IT0513 – Pianura e Capoluogo bassa pianura";

- nella medesima seduta del TTZ è stato disposto a discrezione del Comune l'individuazione di alcune giornate provinciali dell'ambiente, mentre è stato già stabilito per il giorno 19 febbraio 2017 la giornata ambientale in cui tutti i Comuni della Provincia di Verona devono applicare il blocco del traffico veicolare totale nei seguenti orari 9.00-12.00 e 14.30- 17.30;

VISTA l'ordinanza sindacale n° 477 emessa in data 14.10.2016 – prot. n. 4826, avente ad oggetto "Azioni di base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico 2016/2017" che tra l'altro fissa per il 19 febbraio 2017 una delle giornate provinciali dell'ambiente prevedendo il blocco del traffico veicolare dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con modalità di attuazione da definire con specifico provvedimento;

DATO ATTO che è dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso di veicoli con motore a scoppio;

RITENUTO pertanto opportuno applicare il blocco del traffico veicolare nel centro abitato in occasione della "Giornata Provinciale dell'Ambiente" programmata per il giorno 19 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, così come individuato dal Tavolo Tecnico Zonale di cui sopra, prevedendo nello stesso tempo alcune deroghe ed esclusioni che si rendono necessarie data la carenza di servizi pubblici per la mobilità a disposizione dei cittadini;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale;

VISTA la D.C.R.V. n. 90 del 19.04.2016 che ha approvato, sulla base dei livelli di inquinanti, la zonizzazione del territorio regionale e identifica in maniera compiuta le zone critiche per l'inquinamento atmosferico inserendo il Comune di Erbe in zona "IT0513 – Pianura e Capoluogo bassa pianura";

VISTA la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992";

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

divieto di circolazione nella giornata di domenica 19 febbraio 2017, per tutti i veicoli a combustione interna dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nella porzione di territorio indicata al successivo punto A) e con le esclusioni indicate al punto B):

A) Area del territorio comunale sottoposta alle limitazioni

Le disposizioni limitative della circolazione dei veicoli di cui al presente provvedimento si applicano all'interno del centro abitato fatta eccezione dei seguenti tratti stradali di collegamento: Strade provinciali n. 50 e 50/a;

B) Esclusioni dal divieto di circolazione:

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
5. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
7. veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
14. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

19. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa - 1^a fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;
23. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
24. veicoli per accompagnare bambini limitatamente ai 30 m prima e dopo orario uscita/entrata scuola;
25. mezzi agricoli nell'ambito della regolare pratica agronomica;
26. veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale¹;
27. veicoli commerciali (categorie L2, L5 e N come definiti dal Codice della Strada²) EURO 2 diesel.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga. In particolare, laddove ci sia riferimento a "titolo autorizzatorio" dovranno essere rispettate le seguenti modalità.

Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

Sanzioni previste:

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 commi 1 e 13 bis (Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120) del D.Lgs. 285/92 – "Nuovo Codice della Strada" e sue modifiche ed integrazioni (da euro 163,00 a euro 658,00).

DISPONE

- che il presente provvedimento venga reso noto tramite pubblicazione on-line all'Albo Pretorio;
- che il Comando di Polizia dell'Unione Veronese TartaroTione provveda ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

RICORDA

¹ art. 54 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada"

² art. 47 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada"

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio on-line.

IL SINDACO

F.to Martini geom. Nicola